

DIRETTIVA 1999/52/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 1999****che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

- (1) considerando che il primo programma Auto/Oil ⁽²⁾ ha stabilito che esiste una correlazione fondamentale tra la qualità di manutenzione dei veicoli e gli effetti del traffico sulla qualità dell'aria;
- (2) considerando che il punto 8.2 dell'allegato II della direttiva 96/96/CE elenca le prove da eseguire nel quadro dei controlli periodici per verificare che la manutenzione del veicolo sia effettuata in modo corretto;
- (3) considerando che il punto 8.2.2 dell'allegato II della direttiva 92/55/CEE del Consiglio ⁽³⁾ prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i veicoli a motore diesel l'opacità dei gas di scarico deve essere misurata durante una prova transiente del motore in «libera accelerazione», in cui il motore è accelerato contro la sua propria inerzia;
- (4) considerando che la presente direttiva introduce un adeguamento tecnico che consentirà di migliorare la qualità dei controlli tecnici sulle emissioni dei veicoli a motore diesel;
- (5) considerando che sono necessarie ulteriori ricerche per mettere a punto procedure di prova alternative per verificare il livello di manutenzione dei veicoli a motore diesel, soprattutto per quanto attiene al particolato e agli NO_x;
- (6) considerando che la presente direttiva è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore, istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/96/CE è modificata come segue:

Il punto 8.2.2 dell'allegato II è sostituito dal presente:

«8.2.2. Autoveicoli con motore ad accensione per compressione (diesel).

- a) Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore disinne-stato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.
- b) Condizionamento del veicolo:
 - 1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ Programma realizzato in collaborazione dalle industrie petrolifera e automobilistica e dai servizi della Commissione con l'obiettivo di definire norme sulle emissioni dei veicoli e la qualità dei carburanti per l'anno 2000.⁽³⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 68.